CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE L'ESTINZIONE DIETRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO CONCESSI A PENSIONATI INPS

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS"),

VISTA la determinazione, n. ... del Presidente dell'INPS,

PROPONE

A ciascuno dei seguenti soggetti:

- Banche e Intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti, che siano accreditati presso l'INPS ovvero che richiedano l'accreditamento prima dell'accettazione della presente proposta di convenzione;
- Raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al punto precedente, fermo restando che l'INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai medesimi soggetti di cui al punto precedente

LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CHE SEGUE.

CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE L'ESTINZIONE DIETRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO CONCESSI A PENSIONATI INPS

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, codice fiscale 80078750587 (in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS")

E

Il soggetto, generalizzato in calce, compreso tra quelli cui la proposta è indirizzata (Banca/Intermediario finanziario/Raggruppamento temporaneo di imprese)

VISTO

il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 108 del 7 marzo 1996 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 convertito nella legge n. 80 del 14 maggio 2005;
- l'articolo 1, comma 347, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 dicembre 2012, prot. 0066163;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2006, n. 313;
- il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011;
- le comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011;
- il D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218 del 14 dicembre 2010 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il provvedimento dell'ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2017 prot. DT 24126;

CONSIDERATO

- che con l'art. 13-bis della legge n. 80 del 2005, e con l'emanazione del regolamento di cui al DM n. 313 del 27 dicembre 2006 (G.U. n. 32 dell'8/2/2007), è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;
- che l'art. 8 del DM n. 313 del 27 dicembre 2006 Regolamento di attuazione dell'articolo 13 bis del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha previsto che "Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli";
- che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l'INPS ha attivato, con la determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, una convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti:
- che la convenzione in argomento, di validità triennale, è stata nel tempo sottoscritta dalle Banche e dagli Intermediari aderenti;

- che, successivamente, in linea con le previsioni di cui al citato articolo 8 del DM n. 313 del 2006, con determinazione del Presidente dell'INPS n.76 del 5 aprile 2013 è stato adottato uno schema di convenzione aperta finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS, indirizzata a tutte le Banche e tutti gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. (TUB) e relativo regolamento contenente "Disposizioni per la cessione del quinto";
- che con determinazione del Presidente n. 187 del 22 dicembre 2015, è stata determinata la proroga al giorno 31 marzo 2016 della vigenza delle convenzioni sottoscritte dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari e finalizzate alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS;
- che, con determinazione presidenziale n. 43 del 30 marzo 2016 è stato approvato un nuovo schema di convenzione finalizzata a disciplinare l'estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS ed il relativo Regolamento contenente le "Disposizioni per la cessione del quinto";
- che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. DT24126 del 27 marzo 2017 sono state modificate le classi di importo rilevanti ai fini delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio e della pensione e ciò ha imposto all'INPS, impossibilitato nell'immediatezza agli adeguamenti tecnici e contrattuali, il recesso unilaterale dalla Convenzione sopra richiamata, a decorrere dal 1 aprile 2017, data di entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale;
- che l'INPS intende garantire l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati assicurando la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;
- che le Banche ed Intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiranno alla stessa, si impegnano ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto di tutte le norme della presente Convenzione e del Regolamento concernente le "Disposizioni per la cessione del quinto", approvate dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione 9 maggio 2007, n. 46, e modificate con determinazioni del Presidente dell'INPS n.76 del 5 aprile 2013 e n. 43 del 30 marzo 2016;
- che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal citato Regolamento, ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo;
- che la Banca/l'Intermediario Finanziario ha reso le dichiarazioni sostitutive;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 ASSUNZIONE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

E' allegato alla presente Convenzione, formandone parte integrante e sostanziale, il Regolamento avente ad oggetto "Disposizioni per la cessione del quinto" (di seguito Regolamento) (allegato 1);

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte delle Banche ed Intermediari Finanziari, dei prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione previsti dall'articolo 1, commi terzo e ss., del DPR n. 180 del 1950.

ART. 3 DESTINATARI

Possono contrarre prestiti estinguibili con cessione di quote fino ad un quinto della pensione i soggetti che percepiscono dall'INPS i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, quarto comma, del DPR n. 180 del 5 gennaio 1950 e ss.mm.ii., come meglio individuati nel Regolamento.

ART. 4 INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI

Possono aderire alla presente convenzione le Banche e gli Intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti. Le Banche e gli Intermediari finanziari di cui sopra, ai fini dell'adesione alla presente convenzione, devono essere accreditati presso l'INPS ovvero richiedere l'accreditamento prima dell'accettazione della presente proposta di convenzione.

L'INPS procede a dare esecuzione alle cessioni del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dai soggetti di cui al primo comma.

Salvo quanto previsto al comma precedente, possono altresì aderire alla presente convenzione i raggruppamenti temporanei di imprese con riferimento ai quali il mandatario sia uno dei soggetti di cui al primo comma nonché gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, aventi la forma della società consortile ex art. 2615-ter c.c. purché venga assunta una delle forme giuridiche richieste per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la propria attività.

Il raggruppamento temporaneo di imprese di cui al terzo comma è regolato, in particolare, dalle seguenti disposizioni del presente articolo.

Il mandato deve essere collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito con unico atto e risultante da scrittura privata autenticata di data anteriore all'accettazione della presente convenzione. La revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'INPS.

Agli effetti della presente convenzione e ad ogni altro effetto comunque da questa dipendente o comunque ad essa annesso o connesso, il raggruppamento temporaneo si considera Parte unica.

La facoltà di recesso ed ogni altra facoltà o diritto che dà luogo a vicende modificative od estintive della presente convenzione sono attribuiti al solo raggruppamento temporaneo e mai ai singoli componenti di esso.

I membri del raggruppamento temporaneo sono solidalmente responsabili, nei confronti dell'INPS, dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione.

Al raggruppamento temporaneo si applicano inoltre, in quanto compatibili con la natura della presente convenzione e in quanto non diversamente previsto nella convenzione medesima, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 5 DURATA DEI PRESTITI

La durata massima dei prestiti è di dieci anni.

ART. 6 COMUNICAZIONE DI QUOTA CEĐIBILE

La quota cedibile della pensione può essere acquisita dalla Banca o dall'Intermediario finanziario aderenti alla presente convenzione, alla presenza del pensionato, attestata da copia di un documento di identità e con le opportune garanzie di tutela della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, mediante l'apposita procedura telematica realizzata dall'Istituto per i soggetti convenzionati. La comunicazione di cedibilità può essere altresì acquisita preliminarmente alla stipula del contratto, presso la sede INPS, secondo le modalità dettate dall'Istituto per la generalità delle Banche e degli Intermediari finanziari che non sottoscrivono la presente convenzione.

ART. 7 CONTRATTO E NOTIFICA

Le richieste per l'erogazione di prestiti da estinguersi mediante cessione del quinto vanno presentate dai richiedenti direttamente presso le Banche o gli Intermediari finanziari aderenti, con l'utilizzo della rispettiva modulistica contrattuale.

I contratti, una volta sottoscritti dalle parti, devono essere notificati all'INPS attraverso l'apposita procedura telematica realizzata dall'Istituto, così da garantire la semplificazione degli adempimenti e della relativa gestione, fatte salve ipotesi specifiche che saranno oggetto di apposita valutazione da parte dell'Istituto.

Al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque denominato, presso il soggetto che concede il finanziamento.

ART. 8 TRATTENUTE SULLA PENSIONE

L'Istituto effettua, in via generale, le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto.

Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e l'INPS rende disponibile l'importo variato della quota cedibile alla Banca od Istituto finanziario erogante il prestito mediante opportuni strumenti tecnologici.

L'Istituto continuerà ad effettuare le trattenute mensili entro l'importo rideterminato della quota cedibile senza necessità di ulteriore comunicazione.

La Banca/Intermediario finanziario, da parte sua, deve comunicare tempestivamente alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario l'avvenuta estinzione anticipata del prestito.

La Sede procederà a interrompere le trattenute sulla pensione del cedente entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.

ART. 9 TASSO DI INTERESSE, ONERI E SPESE

I tassi di interesse soglia convenzionali fanno riferimento, oltre alla restituzione del capitale e degli interessi, ai seguenti costi, di cui è obbligatoria l'inclusione nel TAEG ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" così come integrato dal provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011:

- commissioni ed oneri spettanti alla Banca o all'Intermediario finanziario, inclusi gli eventuali compensi ad agente in attività finanziaria vincolato da contratto monomandatario;
- rimborso all'INPS degli oneri sostenuti per il servizio prestato:
 nella misura di € 1,61 (IVA esente), per estrazione del rateo pensionistico fino al 31.12.2017;
 nella misura di € 1,84 (IVA esente), per estrazione del rateo pensionistico dal 1.1.2018 al 31.12.2018;
- premio assicurativo per la copertura obbligatoria del rischio di premorienza (ove presente);
- imposte previste dalla normativa fiscale di riferimento.

La Banca/Intermediario finanziario aderente alla presente convenzione si impegna ad erogare il finanziamento applicando condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto previsto dall'articolo 10 e da tutte le altre disposizioni.

ART. 10 TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO

Ciascuna Banca o Intermediario finanziario provvede ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari, che devono comunque risultare migliorative nel rispetto dei tassi annui effettivi globali (TAEG) – comprensivi di tutti i costi relativi al finanziamento - di cui alla seguente tabella:

PENSIONATO	JA PER CLASSI DI 1 DE CLASSE D'IMPO PRESTITO (TAEG)	
	Classe di importe	o del prestito
Classi di età(*)		Oltre 15.000
	Fino a 15.000 euro	euro
fino a 59 anni	8,60	7,71
60-64	9,40	8,51
65-69	10,20	9,31
70-74	10,90	10,01
75-79	11,70	10,81

^(*) Le classi d'età si intendono alla scadenza del piano.

I predetti tassi soglia TAEG da utilizzare per la convenzione sono stati determinati sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi, rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della L.108/96, riportati nella tabella seguente unitamente ai tassi soglia usura applicati nello stesso periodo:

PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1ºAPRILE 2017 FINO AL 30 GIUGNO 2017

Classe di importo del prestito	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI su base annua	TASSI SOGLIA su base annua
Fino a 15.000 euro	11,58	18,475
Oltre 15.000 euro	9,42	15,775

In particolare, partendo dai tassi TEGM, è stata operata una riduzione forfettaria a cui sono stati aggiunti i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione di premorienza del pensionato distinti per classi di età.

I richiamati tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento sulla base della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi effettuata dalla Banca d'Italia alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno.

I tassi soglia convenzionali possono essere rideterminati sulla base delle seguenti relazioni:

$$TAEG_{\leq 15.000}^{f} = TEGM_{\leq 15.000} \cdot (1 - 37\%) + A_{f}$$

 $TAEG_{>15.000}^{f} = TEGM_{>15.000} \cdot (1 - 32\%) + A_{f}$

dove f rappresenta le diverse fasce di età e A_f il costo dell'assicurazione caso morte relativa alla fascia di età come da tabella che segue

INCIDEN	ZA % MEDIA ASS CASO MORTI	
	Classe di impo	rto del prestito
Classi di età	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59	1,30	1,30
anni		
60-64	2,10	2,10
65-69	2,90	2,90
70-74	3,60	3,60
75-79	4,40	4,40

I tassi soglia così determinati ed espressi in percentuale, dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

Per la verifica del rispetto della convenzione, il capitale effettivamente erogato C, a fronte di una rata mensile R, non potrà essere inferiore a quello determinato come segue:

$$C = R \cdot \frac{1 - (1 + i_{12})^{-t}}{i_{12}}$$

dove t è il numero delle rate mensili e

$$i_{12} = (1+i)^{\frac{1}{12}} - 1$$

è il tasso frazionato mensile corrispondente al tasso soglia i

Art. 11 RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI

Viene esclusa espressamente ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia dell'INPS in ordine al buon esito dell'operazione di finanziamento nel suo complesso ed alla singola trattenuta nonché in riferimento al buon fine dei contratti assicurativi obbligatori sottoscritti a copertura del rischio di premorienza del pensionato.

In particolare, l'Istituto non è responsabile per ritardi, nell'esecuzione delle trattenute, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti o con modalità diverse da quelle previste.

E' esclusa qualunque responsabilità dell'INPS in caso di riduzione o azzeramento della quota di cedibilità, per effetto di variazioni in diminuzione della pensione.

L'INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell'eliminazione della pensione.

Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS richiede, tramite PEC, gli importi da restituire alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.

La mancata restituzione delle quote di ammortamento indebitamente percepite dalla Banca o dall'Intermediario finanziario a seguito dell'eliminazione della pensione sarà causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell'INPS

La Banca e l'Intermediario finanziario allo stesso tempo si impegnano a restituire direttamente al pensionato le trattenute versate dall'Istituto dopo l'estinzione - anche anticipata - del prestito, manlevandolo da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.

L'inosservanza o l'uso strumentale di quanto previsto nella presente convenzione, in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti e l'utilizzo improprio della comunicazione di cedibilità da parte della Banca od Intermediario finanziario, sarà causa di risoluzione di diritto della convenzione, salvo l'eventuale danno ulteriore.

Eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del D.Lgs. n. 385/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. (TUB), e pubblicate ai sensi dell'art. 128-ter, costituiscono causa di risoluzione della convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di escludere dalla convenzione le Banche o gli Intermediari finanziari in caso di erogazioni marginali dei prodotti di finanziamento previsti dalla presente convenzione.

ART. 12 OBBLIGHI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

La determinazione della quota cedibile avviene, secondo le modalità specificate nel precedente art. 6, ad opera dell'INPS.

La Banca o l'Intermediario finanziario, una volta acquisita l'informazione sulla misura della quota e delle eventuali successive variazioni della stessa - mediante l'utilizzo dell'apposita procedura telematica o successivamente attraverso l'invio da parte dell'INPS del flusso contabile mensile ai sensi dell'art. 8 - divengono "Titolari del trattamento" e si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.

Gli stessi assicurano che i dati relativi alla quota cedibile non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla convenzione e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate,

comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso alle informazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

A cura della Banca o dell'Intermediario finanziario, verrà consegnata all'utente la lettera di comunicazione della quota cedibile, nella quale, tra l'altro, verrà specificato che l'INPS procederà ad informare periodicamente gli stessi Istituti delle eventuali variazioni della misura della quota che dovessero successivamente intervenire nel corso del finanziamento.

ART. 13 RIMBORSO ONERI

Il prestito garantito da cessione del quinto della pensione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

La Banca o l'Intermediario finanziario si impegnano a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per le cessioni attivate.

Per ogni cessione l'onere da rimborsare all'INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a:

1,61 euro (IVA esente) fino al 31.12.2017;

1,84 euro (IVA esente) dal 1.1.2018 al 31.12.2018;

L'INPS provvede a detrarre l'importo dovuto da ciascun soggetto convenzionato dall'ammontare complessivo delle rate di ammortamento ad esso riversato.

Qualora non sia possibile detrarre il rimborso degli oneri sostenuti con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS ne richiede la corresponsione, tramite PEC, alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede al versamento entro trenta giorni.

Qualora i predetti oneri amministrativi vengano posti a carico del beneficiario, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del prestito.

Il mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta sarà causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell'INPS.

ART. 14 COPERTURA RISCHIO PREMORIENZA

I prestiti da estinguersi mediante cessione del quinto della pensione devono obbligatoriamente prevedere una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, finalizzata a garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del beneficiario.

Le Banche/Intermediari finanziari convenzionati provvedono alla copertura del rischio di premorienza facendo ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato e si impegnano a fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni), nonché sugli esistenti divieti, per i

medesimi Enti finanziari, di essere nel contempo beneficiari della polizza e intermediari del relativo contratto.

ART. 15 PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha validità a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo e fino al giorno 31 dicembre 2018, salvo rinnovo espresso mediante scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

ART. 16 BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti si obbligano reciprocamente al rispetto del canone di buona fede nell'esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti.

In proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che l'INPS svolge le attività previste dalla presente convenzione compatibilmente con l'espletamento delle proprie fondamentali funzioni istituzionali.

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti, da esercitarsi, con preavviso di almeno trenta giorni, mediante lettera raccomandata anticipata via fax ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

La presente Convenzione si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazioni sostitutive rese in conformità ai modelli approvati con determinazione presidenziale;
- b) perdita, in capo alla Banca/Intermediario Finanziario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) intervenute modifiche normative che ne rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- d) eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela di cui al Titolo VI del D.Lgs. n. 385/93, così come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. (TUB), e pubblicate ai sensi dell'art. 128-ter.
- e) rispetto dei tassi prestabiliti e corretto utilizzo della comunicazione di cedibilità da parte della Banca e dell'Intermediario Finanziario;
- f) comunicazione tempestiva alla Sede INPS che gestisce la posizione pensionistica del beneficiario dell'avvenuta estinzione anticipata del prestito;
- g) mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà alla Banca/Intermediario Finanziario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1456 c.c.. mediante lettera raccomandata anticipata via fax ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

L'INPS, ove intervengano modifiche dell'assetto normativo che rendano necessario un aggiornamento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si riserva di adeguarne unilateralmente il contenuto.

ART. 17 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'INPS garantisce la conoscibilità delle condizioni di offerta dei prodotti di cui alla presente convenzione mediante pubblicazione, in apposita sezione facilmente accessibile del proprio sito internet istituzionale, con cadenza almeno annuale, dell'identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima e della graduatoria delle relative offerte. Le adesioni alla presente convenzione, inoltre, sono divulgate mediante attività di informazione presso le Sedi.

Eventuali ulteriori modalità di divulgazione proposte da Banche/Intermediari finanziari aderenti, che si impegnano a sostenerne i costi devono, comunque, essere preventivamente approvate dall'INPS.

L'uso improprio e fuorviante dell'adesione alla presente Convenzione ovvero del logo e della modulistica dell'Istituto, sarà oggetto di azioni giudiziarie sia in sede civile sia in sede penale.

ART. 18 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nel Regolamento, che viene integralmente accettato con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al D.P.R. n. 180 del 1950 e ss.mm.ii. e alle condizioni generali dei contratti.

ART. 19 FORO COMPETENTE

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ART. 20 DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente atto, INPS elegge il proprio domicilio in Roma, Via Ciro il Grande n. 21.

ART. 21 ONERI FISCALI

La presente Convenzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, secondo la modalità elettronica con firma digitale. Il versamento per l'imposta di bollo a carico della Banca/Intermediario Finanziario, dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il

codice tributo	456T,	il Codice	Ente '	TJT e	la	causale RP.	Copia	dell'avvenuto	pagamento	dovrà
essere trasmes	sa conte	estualment	te alla :	sottos	criz	zione della co	nvenzi	one.		

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(soggetto singolo – senza procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (......), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale rappresentante di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

(soggetto singolo – con procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.......), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), giusta procura speciale, valida e non revocata, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(raggruppamento temporaneo di imprese – senza procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.......), domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale (carica/qualifica), e, dunque, legale rappresentante, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale, di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo) (numero), R.E.A. (numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto mandato collettivo speciale (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"):

- (*DENOMINAZIONE*), con sede in (*luogo*), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (numero), R.E.A. (numero);
- (*DENOMINAZIONE*), con sede in (*luogo*), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (numero), R.E.A. (numero);

(raggruppamento temporaneo di imprese - con procura speciale)

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (sigla provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (......), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma - giusta procura, valida e non revocata (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A") - in nome, conto ed interesse e, dunque, in rappresentanza di (DENOMINAZIONE), con sede in (luogo), (via) (numero civico), partita IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (luogo)

(numero), R.E.A. (numero), che interviene al presente atto in nome e per conto proprio e dei soggetti che seguono, i quali costituiscono, insieme al mandatario, un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto mandato collettivo speciale (che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B"):

- (*DENOMINAZIONE*), con sede in (*luogo*), (*via*) (*numero civico*), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (*numero*), R.E.A. (*numero*);
- (*DENOMINAZIONE*), con sede in (*luogo*), (via) (numero civico), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di (*luogo*) (numero), R.E.A. (numero);

-

LETTA la proposta di convenzione di cui sopra,

LETTO il "Regolamento" allegato alla convenzione e di essa parte integrante e sostanziale,

LETTE le "Istruzioni" riportate in calce

ad ogni effetto

ACCETTA

integralmente, senza alcuna riserva od eccezione, la proposta di convenzione di cui sopra, le citate "Disposizioni per la cessione del quinto" e le "Istruzioni" riportate in calce

E DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione di cui sopra: art. 1 (Assunzione delle premesse e degli allegati); art. 4 (Intermediari finanziari autorizzati); art. 9 (Tasso di interesse, oneri e spese); art. 10 (Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del prestito); Art. 11 (Responsabilità e adempimenti); art. 12 (Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003); art. 13 (Rimborso oneri); art. 14 (Copertura rischio premorienza); art. 16 (Buona fede nell'esecuzione, recesso e risoluzione della convenzione); art. 19 (Foro competente); art. 21 (Oneri fiscali).

(luogo), li (data)

(TIMBRO E FIRMA)

Istruzioni

La proposta di convenzione, il modello di accettazione della proposta di convenzione (di seguito denominato "modello di accettazione"), le presenti istruzioni e l'allegato alla convenzione formano un tutto inscindibile.

La proposta di convenzione è valida ed efficace fino a nuova determinazione del Presidente dell'INPS e comunque fino alla data di cui all'art. 15 ma nei limiti di espletabilità dell'attività prevista nel testo di convenzione.

Hanno facoltà di accettare la proposta di convenzione esclusivamente i soggetti in possesso di tutti i requisiti indicati all'articolo 4 della convenzione medesima e dei requisiti attestati mediante dichiarazioni sostitutive rese in conformità ai modelli approvati con determinazione presidenziale (di seguito denominate "dichiarazioni sostitutive").

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto accettante e da persona munita del potere di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La dichiarazione n. 1 contiene le disposizioni di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 in quanto compatibili.

La dichiarazione n. 2 contiene le informazioni utili a consentire le verifiche antimafia.

Le dichiarazioni vanno prodotte unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti riuniti sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva. In caso di pluralità di rappresentanti legali, ciascuno di essi sottoscrive un modello di dichiarazione sostitutiva.

Le dichiarazioni in parola sono rese esclusivamente dalle persone indicate. Tali dichiarazioni sono trasmesse all'INPS prima della sottoscrizione della convenzione.

Il modello di accettazione della proposta di convenzione deve essere sottoscritto da persona munita del potere di rappresentanza legale del soggetto compreso tra quelli che hanno facoltà di accettare la proposta ovvero da persona munita di procura speciale, valida e non revocata, all'accettazione della proposta medesima in nome e per conto di uno di detti soggetti.

La procura speciale dovrà essere trasmessa prima della sottoscrizione della convenzione unitamente alle dichiarazioni sostitutive.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il relativo **mandato** deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della convenzione e deve essere trasmesso all'INPS prima della sottoscrizione della convenzione.

L'accettazione della proposta di convenzione avviene mediante sottoscrizione apposta con firma digitale.

La data di perfezionamento dell'accordo è quella in cui l'INPS viene a conoscenza dell'avvenuta sottoscrizione.

REGOLAMENTO

"DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DEL QUINTO"

Articolo 1 Ambito di applicazione

Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità applicative della normativa in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute nell'articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato e integrato dall'articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80, e dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito Decreto). La succitata disciplina viene integralmente richiamata nelle seguenti Disposizioni.

Articolo 2

Intermediari finanziari autorizzati

- L'Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli intermediari individuati dall'articolo 1 del Decreto.
- 2. L'esecuzione dei contratti di cessione è altresì subordinata all'accettazione delle presenti Disposizioni da parte dei predetti Intermediari finanziari.
- 3. Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all''Istituto i seguenti dati:
 - Codice ABI;
 - numero e data di iscrizione Albi ed Elenchi Banca d'Italia;
 - ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;
 - partita IVA e/o il codice fiscale;
 - codice IBAN

Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità

- Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, richiede ad una Sede INPS, attraverso le modalità stabilite dall'Istituto, la comunicazione di cedibilità.
- 2. La Sede rilascia la predetta comunicazione di cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.

Articolo 4

Notifica della cessione

- La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché avente data certa alla Sede dell'Istituto che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.
- L'Istituto non sarà responsabile per ritardi, nell'esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture INPS non competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dall'Istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti.
- 3. I contratti notificati alle Sedi INPS dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall'articolo 7 del Decreto.
- 4. Il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai sensi del successivo articolo 8.

Articolo 5

Trattamenti non cedibili

- Non possono formare oggetto della cessione di cui alle presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati dall'Istituto:
 - pensioni e assegni sociali;
 - trattamenti di invalidità civile;

- assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- assegni straordinari di sostegno al reddito;
- pensioni a carico degli Enti creditizi;
- assegni al nucleo familiare.
- 2. Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.

Quota cedibile

- Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate dagli articoli 8 e 9, la quota cedibile è pari ad un quinto della pensione, calcolato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute.
- L'importo così determinato deve essere tale che se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.
- 3. Qualora l'importo di cui al comma 1 ecceda la differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo, la quota cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza delle predetta differenza.
- 4. Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.
- 5. I trattamenti pensionistici di cui all'articolo 5, comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai fini della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.
- Nella determinazione della quota cedibile sono computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
- 7. Nella determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.

Articolo 7

T.A.E.G. applicato al finanziamento

- 1. Il T.A.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della legge n. 108/1996 e s.m.i.
- Per l'applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il "tasso soglia" del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Trattenute sulla pensione

- L'Istituto avvia le trattenute sulla pensione e la conseguente erogazione della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.
- 2. Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, per il tempo necessario al recupero delle rate arretrate.

Articolo 9

Modifiche della quota cedibile

- 1. La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all'atto della comunicazione di cedibilità.
- 2. La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. L'INPS è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.
- 3. In caso di diminuzione ovvero azzeramento della quota cedibile conseguente a variazioni della/e pensione/i ceduta/e, l'INPS rende disponibile l'importo variato della quota cedibile alla Banca od Istituto finanziario erogante il prestito mediante opportuni strumenti tecnologici. La quota così rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni.

Articolo 10

Eliminazione della pensione

- 1. In caso di eliminazione della pensione l'Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.
- 2. L'INPS provvede a decurtare dal totale delle quote di ammortamento mensilmente versate alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli

- importi relativi alle quote corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell'eliminazione della pensione.
- 3. Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS richiede gli importi da restituire con PEC alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.
- 4. Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte dell'Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2.

Estinzione anticipata di prestiti

- 1. Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Sede INPS competente l'eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.
- 2. L'INPS provvede all'interruzione delle trattenute sulla pensione entro il terzo mese successivo alla predetta comunicazione.
- 3. Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione ad esso corrisposte dall'Istituto a partire dal mese successivo alla notifica dell'estinzione del prestito.
- 4. Qualora l'estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione si applicano gli articoli 3 e 4 delle presenti Disposizioni.


Articolo 12 Rimborso oneri

- 1. Il cessionario si impegna a corrispondere all'Istituto un onere annuo per l'attività prestata.
- 2. Nei confronti degli intermediari finanziari che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 per ogni cessione l'onere da rimborsare all'INPS per estrazione del rateo pensionistico è pari a:
 - 1,61 euro (euro uno/61) IVA esente fino al 31.12.2017;
 - 1,84 euro (euro uno/84) IVA esente dal 1.1.2018 al 31.12.2018;

- 3. Nei confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l'onere, da corrispondersi, è pari a:
 - 87,26 (euro ottantasette/26), IVA esente, in ragione d'anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 7,27 (euro sette/27) per estrazione del rateo pensionistico fino al 31.12.2017;
 - 90,02 (euro novanta/02), IVA esente, in ragione d'anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 7,50 (euro sette/50) per estrazione del rateo pensionistico dal 1.1.2018 al 31.12.2018.
- 4. L'ÎNPS provvede a detrarre l'importo dovuto da ciascun soggetto convenzionato dall'ammontare complessivo delle rate di ammortamento ad esso riversato.
- 5. Qualora non sia possibile detrarre il rimborso degli oneri sostenuti con la modalità di cui al comma precedente, l'INPS ne richiede la corresponsione, tramite PEC, alla Banca o all'Intermediario Finanziario che provvede al versamento entro trenta giorni.
- Qualora i predetti oneri amministrativi vengano posti a carico del beneficiario, gli stessi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG del prestito.
- 7. Il mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte dell'Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all'articolo 2.

Articolo 13 Pubblicazione

Alle presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione, sul sito internet dell'Istituto e nelle altre forme che verranno decise dagli Organi dell'Istituto.



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Convenzione finalizzata a disciplinare l'estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS

Dichiarazione n. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'OPERATORE ECONOMICO (BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Il sottoscritto: Nato a:	
	ilProvincia di
Residente a:	Provincia di
via/piazza	n.°
in quanta di: (indicare la carica, anche si	ociale)
dell'Operatore:	Provincia di
codice fiscale:	Provincia di
partita I.V.A.:	····
telefono:	fax
indirizzo di posta elettronica:	
(da indica	ndono ricevere le comunicazioni dell'INPS rsi obbligatoriamente)
Domicilio eletto	
Indirizzo di posta elettronica	
Indirizzo di posta elettronica certi (PEC)	ficata
Numero di tax	
ogni altra sanzione prevista dalla lege di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 44	. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti 5 del 28 dicembre 2000
	DICHTARA
	DICHIARA
in relazione alla Convenzione in oggetto di	
_ -	
[selezionare la casella corrispondente al re	sottoscrivere:
[selezionare la casella corrispondente al recome operatore economico singolo	sottoscrivere:
[selezionare la casella corrispondente al recome operatore economico singolo [ovvero]	sottoscrivere: gime soggettivo di partecipazione alla procedura]
 [selezionare la casella corrispondente al recome operatore economico singolo [ovvero] come consorzio con le seguenti imprese 	sottoscrivere: gime soggettivo di partecipazione alla procedura]
[selezionare la casella corrispondente al recome operatore economico singolo [ovvero]	sottoscrivere: gime soggettivo di partecipazione alla procedura]
 [selezionare la casella corrispondente al recome operatore economico singolo [ovvero] come consorzio con le seguenti imprese 	sottoscrivere: gime soggettivo di partecipazione alla procedura] e consorziate:
 [selezionare la casella corrispondente al relation come operatore economico singolo [ovvero] come consorzio con le seguenti imprese Denominazione 	sottoscrivere: gime soggettivo di partecipazione alla procedura] e consorziate:
[selezionare la casella corrispondente al recome operatore economico singolo [ovvero] □ come consorzio con le seguenti imprese Denominazione 1	sottoscrivere: gime soggettivo di partecipazione alla procedura] e consorziate:
 [selezionare la casella corrispondente al relation come operatore economico singolo [ovvero] come consorzio con le seguenti imprese Denominazione 	sottoscrivere: gime soggettivo di partecipazione alla procedura] e consorziate:
[selezionare la casella corrispondente al recome operatore economico singolo [ovvero] □ come consorzio con le seguenti imprese Denominazione 1	sottoscrivere: gime soggettivo di partecipazione alla procedura] e consorziate:
[selezionare la casella corrispondente al recome operatore economico singolo [ovvero] come consorzio con le seguenti imprese Denominazione 1	sottoscrivere: gime soggettivo di partecipazione alla procedura] e consorziate:
[selezionare la casella corrispondente al recome operatore economico singolo [ovvero] □ come consorzio con le seguenti imprese Denominazione 1	sottoscrivere: gime soggettivo di partecipazione alla procedura] e consorziate:

	Denominazione	Sede legale
4		
5		
6		

[ovvero]

- quale [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo di operatori economici di tipo:
 - o orizzontale
 - o verticale
 - o misto
- □ quale [capogruppo] [consorziato] in consorzio ordinario

con i seguenti operatori economici concorrenti e con la seguente ripartizione ai sensi dell'art. 48, comma 4° del D.Lgs. 50/2016:

[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo consorzio ordinario, costituiti. In tal caso, per ciascun operatore occorrerà indicare la denominazione, la sede legale e le attività ad esso demandate nell'esecuzione della convenzione]

Operatore	Parte della convenzione di competenza
Mandatario/Capogruppo	

Operatore Mandante/Consorziato	Parte della convenzione di competenza

nonché

DICHIARA

sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:

A. MOTIVI DI ESCLUSIONE

A.1) Informazioni sull'applicabilità dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16

[clausole a selezione alternativa]

□ che non è società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

[oppure]

□ che è società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies dei decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:

Numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca	Giudice emittente	Natura del provvedimento	Nominativo del custode, o dell'amministratore giudiziario o finanziario
		□ Art. 12- <i>sexies</i> della I. 356/92	
		☐ Artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/11	

A.2) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1°, del D.Lgs. 50/16

[clausole a selezione alternativa]

che, nei confronti dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia al Comunicato A.N.A.C. del

26 ottobre 2016, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della determinazione con cui è stata approvata la convenzione non è intervenuta alcuna condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei sequenti reati:

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

[ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute]

□ che verso i seguenti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna:

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna, <u>ivi compresi quelli per i quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione</u>, relativi ai soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia al Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in carica e/o

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data pubblicazione della determinazione con cui è stata approvata la convenzione]

nom cari ricop	ica	Luogo e data di nascita	Tipologia provvedimento	Data e numero	Giudice emittente	Reato	Durata della pena principale	Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione	
,							,		
Na ad tad ta									
<u> </u>	·								
ma ch	ie:	<u> </u>		L			<u>:</u>		
[<i>s</i> e	elezio	nare esclus	ivamente le caselle	di interes:	se]				
	il rea	ato è stato	depenalizzato;						
	è int	ervenuta la	a riabilitazione;						
	il rea	ato è stato	dichiarato estinto d	lopo la con	danna;				
	la co	ndanna è s	stata revocata;						
	amn il pr	ninistrazion ovvedimen	lla pena accesso e non è stata fissat to di condanna è della richiesta di coi	a nel prov stato pror	vedimento o nunciato più	non è int	tervenuta rial	oilitazione, e	
	amn Ia p	ena princi	lla pena accesso e non è stata fissat pale è di durata della richiesta di coi	a nel provi inferiore a	vedimento o : a cinque anr	non è int	ervenuta rial	oilitazione, e	
	ricor	rono i segu	ienti presupposti:						
	0 1	a sentenza	definitiva ha impos	to una per	na detentiva r	on supe	riore a 18 me	si;	
	ſ	oppure]							
		la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato;							
	[e]							
		Operatore ha adotta	ha risarcito o si è i		a risarcire qu			to dal reato	

		[e]
		 al momento di presentazione della richiesta di convenzionamento non risulta escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto.
		[solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di approvazione della convenzione] vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, consistita in:
A.3	;) N	lotivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2°, del D.Lgs. 50/16
		che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4°, del medesimo decreto, in capo ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11 (vedasi nota di compilazione n. 6);
A.4) N	fotivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4°, del D.Lgs. 50/16
	[<i>c</i>	lausole a selezione alternativa]
		di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore partecipante è stabilito;
	[0	vvero]
		di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la sottoscrizione della convenzione e, precisamente, in data;
	[<i>c</i>	lausole a selezione alternativa]
		di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore partecipante è stabilito;
		o, per il caso di conseguimento di D.U.R.C. su certificazione di corrispondenti crediti certi, uidi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione]
		di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis, comma 5°, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, come introdotto dalla relativa legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012;
	[0	vvero]
		di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte, e, precisamente, in data;
A.5) N	lotivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16
	[56	elezionare le caselle corrispondenti ai motivi di esclusione in cui <u>non</u> si incorre]
	П	Lett. a)

•	di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3°, del D.Lgs. 50/16;
Le	tt. b)
•	di non essere in stato di liquidazione coatta e che non risultano pendenti nei propri confronti procedimenti volti alla dichiarazione di tale stato;
	[clausole a selezione alternativa]
	di non essere in stato di fallimento o di concordato preventivo e che non risultano pendenti nei propri confronti procedimenti volti alla dichlarazione di tali stati;
	[ovvero]
	di essere stato autorizzato all'esercizio provvisorio o ammesso al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato di, n, del, e che è stata sentita l'Autorità Nazionale AntiCorruzione, la quale si è espressa con provvedimento n, del;
Le	tt. c)
•	di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, tra cui, in particolare, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
Le	tt. d)
•	di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Le	tt. e)
•	di non aver subito, nell'anno antecedente alla data di approvazione della convenzione, accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i., e di non versare in tale violazione;
Le	tt. f)
	[clausole a selezione alternativa]
	di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla l. n. 68 del 12 marzo 1999, disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili;
	[ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge]
	di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla I. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di assunzioni di soggetti disabili;
Le	tt. g)
	[clausole a selezione alternativa]

che i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia al Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

[ovvero, qualora ne siano stati vittima ma abbiano denunciato i fatti]

che i seguenti esponenti dell'azienda o società [titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia al Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio], pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo il ricorso dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base delle risultanze emergenti dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione della determinazione con cui è stata approvata la convenzione:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Carica rivestita
P/MF (A) (Ann. Inches I		

•		

	[selezionare la casella solo qualora <u>sussista</u> uno o più dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16] che pur ricorrendo il/i motivo/i di esclusione di cui all'art. 80, comma 5°, lett, del D.Lgs. 50/16, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come di seguito meglio specificato:				
e r	non è escluso con sentenza de	efinitiva dalla partecipazione alle	e procedure di appalto.		

A.6) Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

- di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la propria sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.;
- di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l'esclusione dalle gare;
- di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 6, comma 7, del Disciplinare di Gara, il quale prevede che "Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo";
- di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;

B. CRITERI DI SELEZIONE

B.1) Idoneità professionale

di essere regolarmente iscritto alla Cam	nera di Commercio, Indust	ria, Artigianato ed Agricoltura
di	, n.º iscrizion	e,
per le medesime attività oggetto di pro-	cedura, ovvero nel registro	professionale o commerciale
dello Stato di residenza	, al n	;

-	di essere in possesso di specifica autorizzazione alla prestazione di servizi bancari e/o	di
	intermediazione finanziaria sul territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1 settembr	re
	1993,-rilasciata da, in data, <i>sub</i> n;	

C. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI

C.1) Informazioni di carattere generale

- [nel solo caso di società, o di raggruppamento o consorzio già costituiti] di essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa vigente nel rispettivo Paese di appartenenza;
- di essere in regola con quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio;
- che la propria società detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i
 pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della
 propria attività e la prestazione della convenzione;
- di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei documenti di identità di tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità;
- di aver preso conoscenza del contenuto della convenzione e dell'allegato regolamento, e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
- di essere a conoscenza che la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica con firma digitale;
- che corrisponderà alla Stazione Appaltante i costi accessori della procedura, a semplice richiesta della medesima e dietro presentazione della relativa documentazione di giustificazione;
- che è a conoscenza che, per le spese relative alla stipulazione del Contratto e ogni altro onere fiscale correlato si applicherà quanto previsto dal Capitolato di Polizza, nonché dalla normativa vigente;
- che osserverà integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- che assumerà a proprio carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e retributivi previsti dalla legge;
- che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione della presente dichiarazione acconsente al trattamento dei dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa;
- di autorizzare espressamente l'INPS ad inviare comunicazioni, ivi comprese quelle a mezzo fax, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella;

C.2)	Dichiarazioni a	ggiuntive nel	caso di	raggruppamenti	di operatori	economici e	e consorzi
	ordinari,						

•	che	al	seguente	soggetto	designato	mandatario
					è stato conferito m	andato collettivo

•	che verranno rispettate tutte le prescrizioni poste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16;
•	Ulteriori dichiarazioni aggiuntive nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, c) del D.Lgs. 50/16
•	[selezionare la casella in caso di <u>consorzi</u>] che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:
[L	uogo e Data]
	[Firma della Banca/ Intermediario Finanziario]

rappresentanza

mediante

il

sequente

atto

Note di compilazione:

speciale

con

- 1. la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona abilitata ad impegnare la Banca/l'Intermediario Finanziario. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
- 2. le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. 50/16, esposte nel testo di cui sopra, potranno essere rese dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, con riferimento a ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;
- in caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione relativa al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1°, del D.Lgs. 50/16 può essere resa dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa;
- in alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, l'Operatore dovrà dimostrare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. 50/16, producendo le relative dichiarazioni sottoscritte personalmente da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati;
- 5. il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, come riportato anche all'art. 12, comma 13, del Disciplinare, prevede che, nell'ambito degli "altri tipi di società o consorzio":
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza sono da individuarsi nei sequenti soggetti:
 - o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società

con sistema di amministrazione monistico;

- membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (i.e., institori e procuratori ad negotia), di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
- 6. ai sensi del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/16 dovranno essere rese dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/11, il quale prevede che:
 - " 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
 - 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; (39)
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del

codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

- 3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater";
- 7. alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- 8. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa concorrente, da ogni singolo operatore del raggruppamento o della coassicurazione o del consorzio ordinario, dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/16 e da tutte le imprese da questi indicate come concorrenti;
- 9. all'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;
- 10. le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Convenzione finalizzata a disciplinare l'estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS

Dichiarazione n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MATERIA DI VERIFICHE ANTIMAFIA

effettuate ai sensi e per gli effetti degli artt. 83 e ss. del D.Lgs. 159/11 (modificato dal D.Lgs. 218/12)

(resa al sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma C.F. 80078750587 P.IVA 0212115100

Nato a:il					
	Provincia di				
n.°					
ica, anche sociale)					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* 4	* #* * # . # #			
i;	Provincia d	i			
eggi speciali in materia	e che, laddove dov	esse emergere la non			
rt. 75 del d.P.R. n. 445 (evista dalla legge, nella _l	del 28 dicembre 20 predetta qualità, ai	00 e l'applicazione di			
DICHIAF	KA				
nsi e per gli effetti degli ari					
(ternativa]					
i conviventi					
i conviventi sono:					
Nome e Cognome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale			
	A Committee of the Comm				
	ica, anche sociale) juente forma (indicare se di imprese, consorzio ovvero li:	provincia di n.° ica, anche sociale) puente forma (indicare se si tratta di impresa o di imprese, consorzio ovvero società, la tipologia di provincia d provincia d fax			

 di essere consapevole che tali dati saranno tempestivamente trasmessi dall'Istituto alla Prefettura competente ai fini del rilascio dell'informazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/11.

[Luogo e Data]	[Firma per esteso, leggibile]

Note di compilazione:

- la presente dichiarazione dovrà essere resa, dai soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D.Lgs. 218/2012, ossia:
 - se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che dal direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, da chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, e dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dal socio in caso di società con socio unico:
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, da chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, da tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali dai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
 - oltre a quanto previsto dal precedente punto, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta anche dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta da coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
 - per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) sopra indicate, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta anche dai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento,

nonché dai direttori generali e dai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante e dagli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, dalle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché dai direttori generali e dai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;

- in caso di RTI, la presente dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 159/2011 (come modificato dal D.Lgs. 218/2012), in relazione a tutte le società del raggruppamento;

- alla presente dichiarazione dovrà essere allegata una copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, in corso di validità.